

REGIONE PIEMONTE

Miniera denominata “*Coccola Rolleja*” in Comune di Lozzolo (VC)

Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA D.G.R. n.18-2185 del 30.10.2020 ai sensi dell'articolo 28, c.3 del decreto D. Lgs. 152-2006 relativa alla Richiesta di Proroga della concessione mineraria “Coccola – Rolleja”, presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l.

Verifica di Ottemperanza

Società Refrattari Motta S.r.l.

Lozzolo, lì Luglio 2025

Premessa

Come previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs 152/2006 la Società Refrattari Motta Srl di Lozzolo, quale gestore della attività di coltivazione della miniera denominata "Coccola Rolleja" ubicata nel comune di Lozzolo, produce la seguente Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al provvedimento di VIA di cui alla D.G.R. n. 18-2185 del 30.10.2020 inerente la richiesta di Proroga della concessione mineraria "Coccola Rolleja", sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC).

Con la presente relazione si intende affrontare punto per punto quanto richiesto ed eseguito.

Per meglio strutturare le risposte e chiarimenti si procederà analizzando punto punto quanto riportato nella DGR autorizzativa.

Prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA

2.1 il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento da impiegare nel recupero ambientale dovrà essere accantonato in cumuli non più alti di 3 metri, inerbiti con specie idonee al fine di controllare l'erosione superficiale e la perdita di frazione fine e con tempi di stoccaggio inferiori a 3 anni;

Il terreno vegetale oggetto di intervento negli anni 2020 - 2023 è stato immediatamente utilizzato per il recupero della miniera Coccola, non sono stati creati cumuli di questi materiali. Il materiale di scotico prodotto nell'esercizio minerario 2023 - 2024 è stato accantonato in un cumulo posto nel piazzale di base del cantiere Rolleja nella porzione NE, come si vede dalla Tavola n. 2 – Planimetria di stato attuale (dicembre 2024).

2.2 le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), secondo le modalità operative indicate nel cap. 3.10 "Sintesi degli interventi di recupero" dello "Studio di Impatto Ambientale" datato gennaio 2020. Dovranno essere utilizzate le specie vegetali autoctone elencate nel sopracitato cap. 3.10 "Sintesi degli interventi di recupero" dello "Studio di Impatto Ambientale" datato gennaio 2020. Tutti gli interventi descritti dovranno essere seguiti e controllati da personale tecnico specializzato, che valuterà il trasporto, la conservazione e la messa a dimora del postime, assieme ad ogni altra condizione ritenuta utile alla buona riuscita del ripristino. Le piantine arboree dovranno essere protette contro i danni provocati dalla fauna selvatica mediante la messa in opera di reti o materiale plastico stabilizzato tipo tubolare, cosiddetti "tree shelters". Dovrà essere prevista la posa, alla base della piantina, di un disco in materiale cellulosico o uno strato di corteccia triturrata al fine di mantenere l'umidità e contenere l'evaporazione nella microarea e favorire così lo sviluppo e pieno attecchimento dei soggetti oltre a contrastare lo sviluppo di erbe infestanti. Tutto il materiale vivo (piantine di specie arboree e arbustive, materiale da inerbimento) dovrà essere reperito in vivaio (provenienza certificata del materiale) e portato sul sito estrattivo in piccole quantità in modo da rifornire il cantiere di recupero in quantità tali da poter essere effettivamente messe a dimora entro uno o due giorni dalla consegna. Per un periodo pari a tre anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze, scegliendo le specie che in fase di primo impianto abbiano mostrato le percentuali maggiori di attecchimento. Nel medesimo periodo di tre anni siano attuati interventi di irrigazione e concimazione se necessari. Al termine del triennio sarà cura del proponente verificare la riuscita dell'attecchimento e di salute degli impianti ed eventualmente disporre se necessario la prosecuzione nel tempo della manutenzione;

In merito alle opere di recupero ambientale si precisa che nel cantiere Coccola sono state completamente eseguite, nei primi 02 anni di esercizio, così come previsto dal progetto di recupero. Gli

interventi sono stati seguiti dal Dott. Agr. Mottini che ha redatto le relazioni di avvenuto recupero (si veda la Relazione di Recupero Ambientale allegata alla Richiesta di Proroga della concessione mineraria Coccola - Rolleja, giugno 2025, a firma del Dott. Agr. Troietto C.)

- 2.3 deve essere garantita la gestione e rimozione delle essenze alloctone invasive tenendo conto delle disposizioni in materia della Regione Piemonte, emanate con DD.GG.R. n. 46-5100 del 18/12/2012, 23-2975 del 29/02/2016 e 33-5174 del 12/06/2017 recanti approvazione e aggiornamento degli elenchi delle specie esotiche vegetali e si tenga conto in particolare delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", approvate con la citata D.G.R. n. 33-5174;

In merito al Piano di manutenzione delle opere di recupero, al monitoraggio delle invasive alloctone e alle tempistiche di recupero finale si rimanda alla Relazione di Recupero Ambientale allegata alla Richiesta di Proroga della concessione mineraria Coccola - Rolleja, giugno 2025, a firma del Dott. Agr. Troietto C.

- 2.4 lo stoccaggio di sostanze pericolose per le acque deve essere effettuato nel sito di coltivazione in aree opportunamente predisposte e con fondo impermeabile, per il tempo strettamente necessario;

Non è previsto lo stoccaggio di sostanze pericolose in sito.

- 2.5 al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, il cantiere dovrà essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio panne assorbenti e sepiolite, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza; in caso di contaminazioni importanti del suolo, la parte superficiale dello stesso dovrà essere asportata e trattata in modo idoneo per eliminare gli inquinanti;

Il rifornimento e la manutenzione dei mezzi avvengono in apposite aree presso gli stabilimenti della Motta o della Ditta incaricata degli scavi minerari; quando, sporadicamente, il rifornimento avviene in area di miniera sono presenti panne assorbenti e sepiolite.

- 2.6 tutte le prescrizioni atte a mitigare gli impatti sulle componenti atmosfera, acqua, ecosistemi sono rinnovate anche per la fauna, per le interconnessioni esistenti tra questa e le suddette componenti.

Si conferma l'adempimento di tutte le prescrizioni indicate per le altre componenti.

2.7 coltivazione mineraria:

- nel cantiere "Coccola" sono autorizzate solo operazioni di recupero ambientale;
- nel cantiere "Rolleja" non sono ammessi lavori di coltivazione a quote inferiori a m 320 s.l.m. e a quote superiori a m 330 s.l.m.;
- nel cantiere "Bongiana" non sono ammessi lavori di coltivazione a quote inferiori a m 320 s.l.m. e a quote superiori a m 330 s.l.m.;

Confrontando con la planimetria di stato attuale (dicembre 2024) – Tavola 1, si può vedere come questa prescrizione sia stata rispettata, nel cantiere Coccola sono state ultimate le operazioni di recupero ambientale, nel cantiere Rolleja si è scavato fino alla quota 325 m s.l.m., nel cantiere Bongiana sono state

eseguite solamente operazioni di riprofilatura del versante, rimozioni vegetazione instabile e posa di tessuto non tessuto antierosivo.

2.8 le operazioni di coltivazione mineraria e recupero ambientale dovranno garantire sempre la percorribilità della strada Lozzolo – località Loceneglio di Gattinara e l'accesso ai fondi privati ricompresi nel perimetro della Concessione Mineraria;

La strada non ha subito chiusure durante i lavori.

2.9 i settori non più interessati dalla coltivazione mineraria dovranno essere progressivamente oggetto degli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto;

Il cantiere Coccola, ormai non più di interesse estrattivo, è stato completamente recuperato secondo il progetto di recupero ambientale approvato, le aree del cantiere Rolleja vengono e verranno regolarmente via via recuperate come altresì testimoniato dai report degli anni precedenti a firma del Dott. Agron. Mottini Gian Mauro; il cantiere Bongiana non è stato oggetto di interventi di scavo, ma solo di riprofilatura, di abbattimento vegetativo instabile e posa di tessuto non tessuto.

2.10 la coltivazione deve essere attuata per fette orizzontali discendenti procedendo dall'alto verso il basso come previsto dalla "Relazione tecnico mineraria integrativa" datata marzo 2020 al capitolo 3.3 "Avanzamento degli scavi", realizzando gradoni con alzate di altezza massima pari a 2 m ed inclinazione massima pari a 30° sessagesimali, intercalati da pedate aventi larghezza non inferiore a 4 m . Al termine della coltivazione le scarpate dovranno essere riprofilate formando una scarpata unica con inclinazione non superiore a 19-20°, ponendo particolare attenzione al rimodellamento e all'armonizzazione delle riprofilature con il contesto circostante;

Nel quinquennio di esercizio i volumi scavati sono stati ridotti per varie cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda, le aree interessate dagli scavi minerari (tutte nel cantiere Rolleja) hanno visto l'arretramento di modeste porzioni delle scarpate esistenti, si è comunque sempre proceduto con lo scavo dall'alto per fette discendenti.

L'inclinazione delle scarpate e la larghezza delle pedate è stata rispettata, come si vede dalle sezioni di raffronto (Tavola 3 e Tavola 4) allegate al progetto di Richiesta di Proroga della concessione mineraria, 2025.

2.11 come previsto dalla "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020, al cap. 5.8 "Caratterizzazione geotecnica del materiale di scarto", le operazioni di riprofilatura dei fronti non dovranno essere effettuate mediante riporto di materiale di scarto ma solo mediante il taglio dei gradoni secondo un angolo non superiore ai 19-20°;

Le scarpate che si ritengano possano essere definitive sono scavate con basse inclinazioni, si veda ad esempio la porzione di sezione in corrispondenza della "piega della sezione" della Sezione n. 4 (Tavola 4 – Sezioni di progetto dalla 3 alla 5). Si vedano le sezioni di raffronto (Tavola 3 e Tavola 4) allegate al progetto di Richiesta di Proroga della concessione mineraria, 2025.

2.12 ai piazzali ed ai gradoni finali di coltivazione dovrà essere assegnata una pendenza congruente con quella delle opere di regimazione in progetto, così come previsto dalla "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020, al cap. 7 "Revisione progetto regimazione acque superficiali";

Le porzioni in via di recupero hanno la pendenza prevista dal progetto di regimazione delle acque, come visibile dalla Tavola n. 2 – Planimetria stato di fatto. Le altre aree hanno comunque le pendenze congruenti con il sistema di raccolta e decantazione delle acque superficiali.

2.13 come previsto dalla "Relazione di recupero ambientale integrativa" datata marzo 2020 e dalla Tav. 2Rec Int. "Cantiere Bongiana – Planimetria dello stato attuale e del recupero" entro i primi 2 anni di autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi di recupero ambientale del fronte residuo di coltivazione identificato con la sigla A00, secondo le modalità previste in progetto e seguendo le indicazioni riportate nella "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020 al cap. 5.6 "Unità litotecniche 2 e 3: depositi pliocenici e depositi eluvio-colluviali-fronti residui Bongiana";

2.14 come previsto dalla "Relazione di recupero ambientale integrativa" datata marzo 2020 e dalla Tav. 3Rec Int. "Cantiere Coccola – Planimetria dello stato attuale e del recupero" entro i primi 2 anni di autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi di recupero ambientale del fronte residuo di coltivazione identificato con la sigla A0, secondo le modalità previste in progetto e seguendo le indicazioni riportate nella "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020 al cap. 5.5 "Unità litotecnica 1: ammasso roccioso fratturato - fronti residui Coccola";

Il cantiere Coccola è stato completamente recuperato secondo le indicazioni del Progetto di recupero ambientale e della Relazione geologica, marzo 2020, così come descritto dalla relazione di avvenuto recupero firmata dal Dott. Agr. Mottini.

2.15 qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologiche difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo geologico-strutturale del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geotecniche differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità previsti interventi di consolidamento al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, sia inviata al Settore Polizia mineraria, cave e miniere l'aggiornamento annuale sulla stabilità dei fronti in adempimento all'art. 52 del d.lgs. 624/1996;

Durante i normali sopralluoghi svolti in sito nel corso degli anni di esercizio e per la redazione della relazione geologica di Richiesta di Proroga, 2025, non sono stati messi in evidenza particolarità geologiche o geotecniche tali da dover rivedere il modello geomeccanico ipotizzato nella fase progettuale precedente.

2.16 tutte le opere previste per la raccolta, trattamento e smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate in conformità a quanto previsto dal cap. 7 “Revisione progetto regimazione acque superficiali” della “Relazione geologica integrativa” datata marzo 2020 e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività o comunque soggette a fenomeni erosivi dovranno essere rivestite con “tessuto non tessuto”. Le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere incanalate negli impluvi naturali in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;

Al momento attuale sono state coperte con tessuto non tessuto solo alcuni tratti di “impluvio” lungo le scarpate dei cantieri Coccola e Bongiana, al fine di impedire l'azione erosiva ai danni dei materiali appena posizionati (nel caso di Coccola) e del sottosuolo alterato (nel cantiere Bongiana). Si tratta di interventi già ipotizzati in fase progettuale e di entità assai limitata e localizzata.

Le opere di canalizzazione poste nei settori ad acclività minore sono regolarmente pulite e svuotate dei materiali terrosi che si depositano al loro interno in seguito agli eventi atmosferici più significativi.

2.17 al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;

La manutenzione delle opere di regimazione acque è piuttosto impegnativa e non vi è alcun interesse ad abbandonare materiale di nessun genere in prossimità ad esse o addirittura al loro interno. Come detto al punto precedente i fossi e le opere di canalizzazione e di calma vengono regolarmente puliti e mantenuti.

2.18 le operazioni di scopertura del giacimento dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di coltivazione del giacimento configurando la superficie di scavo nei depositi di copertura in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno;

Si ritiene ottemperato in quanto si tratta di normale esecuzione dei lavori che permette di poter asportare la materia prima.

2.19 in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione devono essere costantemente umidificate, in particolare nei periodi di siccità o ventosi; i mezzi d'opera in transito sulle piste di cantiere non asfaltate dovranno procedere a velocità idonea;

La materia prima oggetto di estrazione risulta poco pulverulenta ed in ogni caso durante le operazioni di scavo le vie e i piazzali venivano bagnate impiegando l'acqua meteorica accumulatasi nei fossi di calma, i mezzi operano a velocità ridotta per contenere le polveri.

2.20 durante le varie fasi di coltivazione dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto di coltivazione lungo il versante;

Si ritiene ottemperato.

2.21 la manutenzione dei mezzi d'opera deve essere effettuata esclusivamente al di fuori delle aree di cantiere, in officine autorizzate e da ditte specializzate;

Non vengono effettuate manutenzione ai macchinari in area mineraria, le manutenzioni sono eseguite in apposite officine o presso le aree adibite negli impianti aziendali.

2.22 i macchinari impiegati dovranno essere marcati CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare, al fine di limitare l'emissione di inquinanti in aria;

Si conferma che i macchinari sono tutti dotati di marchio CE e che vengono sottoposti alla manutenzione prevista dal produttore.

2.23 le ruote dei veicoli di trasporto in uscita dalla miniera dovranno essere pulite mediante lavaggio con acqua;

Il tratto di viabilità che unisce la strada comunale all'area di estrazione è definito da una copertura in ghiaia mantenuta sempre in ottime condizioni: tale tratto garantisce che i pneumatici all'uscita dell'area mineraria risultino puliti.

2.24 il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;

Si conferma l'utilizzo di autocarri con cassone coperto da teloni.

3.1 a corrispondere il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1443/1927 a decorrere dalla data della presente delibera pari a 1286,73 € (milleduecentoottantasei/73) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2020 (accertamento n. 537/2020) mediante PagoPa , utilizzando l'applicativo PiemontePay predisposto dalla Regione Piemonte. L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

3.2 conservare i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;

I campioni vengono tenuti nell'apposita area in stabilimento.

3.3 fornire ai funzionari del Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare i dati statistici mensili e annuali che la concessionaria è tenuta ad inviare ai sensi del R.D. 2717/1927;

I dati statistici vengono regolarmente forniti; la visita dei funzionari Regionali è avvenuta più volte in questi anni senza alcuna difficoltà.

3.4 far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

Si ritiene ottemperato.

3.5 i lavori di coltivazione mineraria e recupero ambientale sono autorizzati:

cantiere "Coccola" -solo opere di recupero ambientale-: Foglio 10, parte dei mappali n.240, 241, 242, 288; Foglio 13, parte dei mappali n. 35, 37;

cantiere "Rolleja" -coltivazione e recupero-: Foglio 10, mappali n. 39, 40, 44, 45, 50, 54, 57, 58, 60, 358, 345 e parte dei mappali n. 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 82, 83, 86, 266, 267, 337, 346;

cantiere "Bongiana" -coltivazione e recupero-: Foglio 13, mappali n. 270 e parte dei mappali n. 272, 74, 75, 76, 77, 276, 340, 274, 273.

Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare della concessione mineraria può attivare la procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001;

Si ritiene ottemperato.

3.6 ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 e anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera, in particolare:

3.6.1 inviare al Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

3.6.2 inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo; il consuntivo dei lavori di recupero ambientale eseguiti dovrà essere inviato anche all'ARPA Piemonte, Dipartimento Nord Est. Tali report dovranno essere inviati per almeno 3 anni dopo la chiusura dell'attività estrattiva;

3.6.3 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;

Si ritiene ottemperato.

3.7 la fideiussione dovrà contenere le condizioni indicate al punto 3) dell'allegato alla d.g.r. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 *"Art.33 l.r. 23/2016. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie"* :

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Si ritiene ottemperato.

3.8 dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli e al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori. In attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. n. 4/2009 il proponente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 compilando il modello C della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, con il quale dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria o di aver presentato il progetto di compensazione fisica secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.

Alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti in modo conforme al progetto approvato;

Si ritiene ottemperato.

3.9 il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. n. 4/2009; inoltre, dovrà essere effettuato al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno inclusi;

Ottemperato; trattasi di normale attività propedeutica allo scavo della materia prima.

3.10 ai sensi dell'art. 8 della L.r. 9 agosto 1989, n.45, così come modificato dall'art.16 della L.r. 17/2013, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 5620,00 relativo a una trasformazione del suolo su ettari 2,810. Il versamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nel parere del Settore regionale Tecnico Regionale Biella e Vercelli prot.n. 35060/A1820C del 15 luglio 2020 allegato alla d.g.r..

Si ritiene ottemperato.

3.11 ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.r. 9 agosto 1989, n. 45 e dell'art.19 comma 4 bis della L.r. 4/2009 il titolare dell'autorizzazione deve versare il corrispettivo del rimboschimento di euro 16.453,12 , così come calcolato nel documento denominato "Integrazioni spontanee recupero ambientale – maggio 2020", quale corrispettivo per la modificazione del suolo, con riferimento ad una superficie boscata trasformata di 6500,00 m². Il versamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nel parere del Settore regionale Tecnico Regionale Biella e Vercelli prot.n. 35060/A1820C del 15 luglio 2020 allegato alla d.g.r..

Versamento effettuato in data 16/06/2021 rif. CRO/TRN: 1201211670097951, copia allegata alla Relazione Paesaggistica allegata alla Richiesta di Proroga della concessione mineraria "Coccola Rolleja" a firma del dott. Agr. Troietto C., giugno 2025.